



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 4 FEBBRAIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.39 della società A.S.D. REAL SAVUTANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 2.1.2014 (squalifica calciatore VOLPE Vincenzo fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore ANZANI Ciliberti Giovansimone fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore MOLINARO Umberto fino al 18/4/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

premesso che alla seduta del 10 gennaio 2014 aveva ritenuto che la complessità dei fatti oggetto di esame imponesse un approfondimento istruttorio per cui aveva disposto la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara per la seduta del 3 febbraio 2014;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice chiedendo che venga rivista la squalifica del Volpe e vengano revocate quelle irrogate ad Anzani Ciliberti ed in particolare a Molinaro che si assume essere stato scambiato per il proprio allenatore.

Nell'odierna seduta l'arbitro ha confermato il rapporto dichiarandosi convinto dell'identità dei calciatori indicati come responsabili dei comportamenti di minaccia violenta: i calciatori Volpe e Molinaro si sono resi responsabili di minacce e di spintoni, stratonamenti e calci ai suoi danni, mentre Anzani Ciliberti lo ha inseguito armato di un palo cercando di colpirlo.

Non appare, pertanto, assolutamente credibile che l'arbitro, che ha indicato i calciatori con i numeri di maglia, sia potuto incorrere in uno scambio di persone.

Anche le sanzioni appaiono congrue e il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.45 della società A.S.D BARCOLLANDO C/5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 16.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Barcollando Calcio a 5 – Bova Marina C5 del 14.12.2013 con il punteggio di 0 – 6, squalifica calciatore MARDENTE Gianluigi fino al 15 febbraio 2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della Società Bova Marina sanzionando la posizione irregolare di Mardente Gianluigi nella gara Barcollando - Bova Marina del 14.12.2013.

Articolata è la tesi della reclamante che in sostanza mira a dimostrare l'inesistenza o nullità, l'illegittimità o la sospensione del tesseramento del Mardente in qualità di allenatore del Soverato Calcio a 5 elemento che farebbe venire meno la posizione irregolare nella gara in esame disputata come calciatore nelle fila del Barcollando.

Le argomentazioni illustrate si basano su una serie di considerazioni legate a valutazioni di natura prettamente soggettiva che non possono essere prese in considerazione in quanto non provate.

Al contrario i riscontri oggettivi rivenienti dalle documentazioni ufficiali provano incontestabilmente l'esistenza del duplice vincolo del Mardente come tecnico e calciatore del Soverato Calcio a 5 per la stagione 2013-2014. Solo in data 6 dicembre 2013 lo stesso è stato oggetto di trasferimento (ma naturalmente solo quale calciatore) all'A.S.D. Barcollando Calcio a 5.

Risulta, inoltre, agli atti che il Mardente ha effettivamente svolto – nel corso dell'attuale stagione - la funzione di allenatore del Soverato Calcio a 5 fino al 13.11.2013 e ad una gara del 7.9.2013 ha anche partecipato da calciatore.

Ha addirittura svolto la funzione di allenatore in una gara di Coppa Italia contro lo stesso Barcollando (21.9.2013).

Per tali ragioni in base agli articoli 38, comma 4, NOIF e 41, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico la posizione del Mardente nella gara in esame era irregolare.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare anche con riferimento alla sanzione irrogata al Mardente che appare assolutamente congrua.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.46 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 94 del 23.1.2014 (ammenda di € 500,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che dal rapporto dell'arbitro e di uno degli assistenti arbitrali della gara U.S.C. Roccabernarda A.S.D. – A.S.D. Silana 1947 del 19.01.2014, risulta che al 47° del II tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Silana, i sostenitori della società Roccabernarda tenevano un comportamento ingiurioso nei confronti di uno degli assistenti dell'arbitro, colpendolo con sputi e pietre in più parti del corpo (senza conseguenze).

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sovraindicati, ha comminato alla reclamante € 500,00 di ammenda (cfr. C.U. n.94 del 23/01/2014 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo l'annullamento dell'ammenda in quanto, a suo dire, il fatto riportato dai due ufficiali di gara "non è minimamente esistito e non corrisponde a verità".

I fatti per come narrati dall'arbitro e dall'assistente arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dei rapporti stessi (art.35, comma 1.1, del C.G.S), se non altro perché provengono da soggetti che, essendo istituzionalmente "super partes", non possono essere portatori di interessi atti ad alterare o distorcere la verità.

Per quanto concerne la sanzione impugnata, l'adita Commissione ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della stessa.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione dell'ammenda ad € 400,00.

Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.47 della società A.C. BAGNARESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.94 del 23.1.2014 (ammenda di € 800,00 e diffida; squalifica calciatore MUSUMECI Natale per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado attribuendo l'erronea valutazione dell'Organo giudicante al rapporto del Commissario di Campo che avrebbe riportato eventi non accaduti ed in quanto tali non riferiti dall'arbitro.

Nello specifico sostiene che il clima prima, durante e dopo la gara non era idilliaco per vecchie ruggini presenti tra le Società, tuttavia nessun contatto fisico è intervenuto tra le tifoserie, i dirigenti o i calciatori delle due squadre. Come, aggiunge la ricorrente, del resto esattamente riportato dall'arbitro.

Anche il ritardo nel lasciare il campo di gioco non è addebitabile ad intemperanze della società ospitante ma alle lungaggini, ormai divenute fisiologiche, nella restituzione dei documenti da parte degli ufficiali di gara.

In relazione alla squalifica del calciatore Musumeci Natale, la Società Bagnarese ritiene assolutamente abnorme la sanzione che ritiene debba essere ridotta a due giornate effettive di gara in analogia a quella inflitta al calciatore della squadra avversaria Rappocciolo cui sono stati imputati fatti di analoga gravità. Non risponderebbe al vero, infatti, che il Musumeci abbia ritardato la sua uscita dal campo a seguito dell'espulsione ed abbia sostato davanti gli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei confronti degli avversari con cui ha cercato di venire in contatto.

In merito al comportamento tenuto dal Musumeci, il rapporto del Commissario di campo – che rappresenta prova privilegiata - è redatto con narrazione chiara, precisa e circostanziata ed assolutamente scevra da contraddizioni.

Appare, tuttavia, equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica.

Anche il comportamento tenuto dai tesserati e dalla tifoseria della Bagnarese non può essere, per identiche ragioni, posto in dubbio. La sanzione appare congrua nell'entità dell'ammenda e nella diffida.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata a MUSUMECI Natale a TRE (3) gare effettive di squalifica; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.48 della Società U.S.D. CARRAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 16.1.2014 (inibizione del dirigente CAPELLUPO Paolo fino al 20/3/2014, squalifica del calciatore IERACI Marco per OTTO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che, dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.D. Carrao – A.S. Pagliarelle Calcio del 12.01.2014, risulta che al 40° del II tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara non condivisa:

- il dirigente della società Carrao, Capellupo Paolo, entrato abusivamente sul terreno di gioco, protestava con veemenza nei confronti dell'arbitro e, dopo averlo minacciato, veniva allontanato;
- il calciatore della stessa società, Ieraci Marco, che sedeva in panchina, entrava abusivamente sul terreno di gioco, così come riportato testualmente nel rapporto arbitrale, "tentando di colpirmi e non riuscendoci minacciava di aspettarmi alla fine nello spogliatoio".

Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti riportati poc'anzi, ha inibito a svolgere ogni attività il dirigente Capellupo Paolo fino al 20.03.2014 ed ha squalificato il calciatore Ieraci Marco per otto gare effettive (v. C.U. n.32 del 16/01/2014 della Delegazione Provinciale di Crotone).

La reclamante contesta quanto asserito dall'arbitro, sostenendo che i due tesserati, senza entrare sul terreno di gioco, abbiano soltanto protestato all'indirizzo dell'arbitro.

Per quanto concerne la posizione di Capellupo Paolo, alla luce di quanto narrato dal direttore di gara, la Commissione ritiene acclarato che il dirigente, dopo essere entrato abusivamente sul terreno di gioco, abbia protestato con veemenza nei confronti dell'arbitro, minacciandolo. Relativamente alla sanzione comminata in I grado, la stessa appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

Per quanto concerne, invece, la posizione di Ieraci Marco, si ritiene che i fatti vadano diversamente valutati, poiché nella condotta posta in essere dal calciatore (resosi responsabile di entrata abusiva in campo e di proteste nei confronti dell'arbitro, tenendo un comportamento minaccioso), non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione individuati invece dal giudice di prime cure, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie. Pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione impugnata.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore IERACI Marco a QUATTRO (4) gare effettive, confermando nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.49 del sig. SCERBO Giovanni (tesserato della Società A.S.Vena)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (squalifica fino al 31/12/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado per aver, con fare minaccioso appoggiato un pugno sulla testa dell'arbitro provocandogli dolore.

Il reclamante ammette di aver ecceduto nelle proteste ma sostiene di non aver colpito l'arbitro per cui richiede una riduzione di pena. I fatti per come narrati non possono essere posti in dubbio. Appare, tuttavia, conforme a giustizia ridurre la sanzione fino a tutto il 30 giugno 2014.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Sig. SCERBO Giovanni a tutto il 30 GIUGNO 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.50 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (squalifica calciatore PACETTA Domenico fino al 31/12/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

l'autore dell'atto (schiaccio sul petto dell'arbitro), in reclamo proposto per il tramite della società, nega che l'episodio possa qualificarsi come atto di violenza, ma al più come contatto fortuito e non violento.

La narrazione contenuta nel rapporto rende non credibile la tesi del Pacetta e l'atto va comunque rubricato come atto di violenza, seppur lieve.

Appare, tuttavia, conforme a giustizia rimodulare la sanzione, in relazione ai criteri di congruità e giustizia adottati da questa Commissione Disciplinare, riducendola fino a tutto il 31 ottobre 2014.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al sig. PACETTA Domenico a tutto il 31 OTTOBRE 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.51 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (inibizione dirigente TRECCOSTI Francesco fino al 31/1/2017).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la squalifica in epigrafe consegue ad atto di violenza (forte schiaffo alla nuca) perpetrato a danno dell'arbitro.

L'autore, Treccosti Francesco, si duole dell'episodio e chiede una riduzione della sanzione.

Il gesto appare incontestabile. Parimenti non se ne può sminuire la valenza negativa. Appare, tuttavia, conforme a giustizia rimodulare la sanzione, in relazione ai criteri di congruità e giustizia adottati da questa Commissione Disciplinare, riducendola fino a tutto il 31 gennaio 2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta al sig. TRECCOSTI Francesco a tutto il 31 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore LUCIA Francesco per CINQUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione di primo grado con la quale è stato squalificato per cinque gare effettive il calciatore Lucia Francesco, per aver tentato di colpire il direttore di gara con un calcio (dopo la segnatura di una rete da parte della società avversaria), al 47° del II tempo della gara A.S.D. Napitìa – A.S.D. Pianopoli del 18.01.2014, così come indicato dall'arbitro nel rapporto a sua firma (v. C.U. n.35 del 23/01/2014 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

La reclamante contesta quanto asserito dall'arbitro, sostenendo che il calciatore "ha effettivamente allungato la gamba" dando l'impressione di voler colpire l'arbitro", senza averne, in realtà, alcuna intenzione.

I fatti contestati al calciatore Lucia Francesco, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogata al calciatore, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascrittigli.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore LUCIA Francesco a QUATTRO (4) gare effettive, stabilendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.53 della società A.S.D. FUTSAL CETRARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 24 febbraio 2014.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 24 FEBBRAIO 2014.

RECLAMO n.54 della società A.S.D. BRUTIAM COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica assistente arbitro NACCARATO Vincenzo fino al 16/4/2014, squalifica calciatore GAUDIO Pablo Francesco per SEI gare effettive, squalifica calciatore DE ROSE Francesco per CINQUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado sostenendo che l'arbitro abbia enfatizzato i fatti accaduti qualificandoli come atti di grave minaccia ed abbia riportato gli stessi in maniera confusa ed imprecisa.

Nello specifico sostiene che il De Rose non è assolutamente venuto a contatto con l'arbitro (toccando con fare minaccioso il petto dell'arbitro con il proprio); che il Naccarato, assistente arbitrale, non ha tenuto alcun comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro non essendosi mai avvicinato allo stesso e non avendogli mai indirizzato la bandierina contro e, da ultimo, che il Gaudio, essendo in panchina quale secondo portiere, non è mai entrato in campo minacciando il Direttore di gara.

L'arbitro in rapporto, al contrario di quanto asserito dalla reclamante, ha descritto i fatti in maniera chiara e circostanziata, ha inoltre indicato le rispettive responsabilità con puntualità e precisione.

Per tale ragione i fatti e le relative attribuzioni di responsabilità non possono essere posti in dubbio.

Anche le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai comportamenti contestati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.55 della Società A.S.D. FIGLINE 2013

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 16.1.2014 (squalifica del calciatore TALARICO Domenico fino al 30/6/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che la reclamante impugna la decisione di primo grado che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Talarico Domenico per i fatti ascritti in relazione alla gara A.S.D. Figline 2013 – A.S.D. Eugenio Coscarello del 12.01.2014, qui di seguito riportati sulla base del rapporto arbitrale:

al termine della gara, il capitano della società Figline 2013, Talarico Domenico, si avvicinava al direttore di gara e, spingendolo, gli rivolgeva reiterate frasi minacciose, nonostante l'intervento di altri calciatori che cercavano di allontanarlo. Inoltre, l'arbitro precisa testualmente nel rapporto che il calciatore in questione "cercava di aggredirmi fisicamente".

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il Talarico fino al 30.06.2014 (v. C.U. n.28 del 16/01/2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza).

La reclamante contesta quanto asserito dall'arbitro, sostenendo che il calciatore avrebbe usato espressioni "forti" nei confronti dell'ufficiale di gara ma di non aver assolutamente tentato di aggredirlo.

I fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.).

Relativamente all'entità della sanzione, appare conforme a giustizia operare una riduzione della stessa, pur tenendo in debita considerazione l'aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite dal Talarico.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore TALARICO Domenico fino al 31 MAGGIO 2014.

dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi